



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. 0399225131/0399225132 - Telefax 0399225135

Posta elettronica certificata: comune.lomagna.lc@halleycert.it

e mail tributi@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

SERVIZIO TRIBUTI

FUNZIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI LOMAGNA E OSNAGO

IMU 2016 – Immobili concessi in comodato gratuito

La Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) ha apportato modifiche alla norma riguardante gli Immobili concessi in comodato gratuito a parenti, ai fini IMU, valida per l'anno corrente 2016.

Vengono soppressi i requisiti previsti nell'anno 2015, che non troveranno applicazione nel corrente anno.

Viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9), possedute a titolo di proprietà o usufrutto e concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

- *il comodante (proprietario - soggetto passivo IMU) deve risiedere nello stesso Comune (Lomagna) rispetto al Comune dove sorge la casa concessa in comodato gratuito al parente;*
- *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, non classificata in categoria A/1 – A/8 – A/9, situata nello stesso Comune (Lomagna) rispetto a quella concessa in comodato gratuito;*
- *il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente.*

Si invitano quindi i cittadini/contribuenti che volessero e potessero usufruire della predetta agevolazione e che non fossero in possesso del requisito della registrazione del contratto di comodato gratuito a voler provvedere.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU (Modello Ministeriale di cui all'art. 9 co. 6 del D. Lgs 23/2011), entro i termini di legge, indicando l'immobile oggetto di comodato ed ogni altra informazione richiesta.

La presentazione di tale dichiarazione è requisito fondamentale per la fruizione dell'agevolazione.

Qualora la dichiarazione di comodato gratuito fosse già stata presentata al Comune negli anni di vigenza dell'imposta IMU, dovrà essere ripresentata specificatamente per l'annualità in corso, trattandosi di diversa disposizione normativa e risultando non più l'attuale previsione in continuità con la precedente.